



A.P.N.E.C

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE – SCOPI – OGGETTO DELL'ATTIVITA' – SEDE – DURATA

Art. 1

Costituzione e sede

È costituita l'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili (A.P.N.E.C.) con sede stabilita dalla Direzione Nazionale in carica.

Art. 2

Scopi e oggetto dell'attività

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, ed è basata sui principi di democraticità e di uguaglianza fra gli associati, si propone e persegue i seguenti scopi:

1. Costituire, organizzare e gestire Registri Regionali A.P.N.E.C., raggruppati in un unico Registro Nazionale A.P.N.E.C., che riuniscano coloro che esercitano la professione di Educatore Cinofilo A.P.N.E.C. A tale scopo i Registri Regionali e Nazionale A.P.N.E.C. saranno divisi in tre sezioni:
 - a) Sezione E.C - Educatori Cinofili A.P.N.E.C. costituita da figure professionali di 1° livello dotate di adeguata preparazione in grado di diffondere, con una pluralità di strumenti, la moderna cultura cinofila. Operano con la loro competenza tecnica per orientare l'interazione tra uomo e cane attuando programmi di educazione che attraverso la costruzione di una solida relazione uomo animale favoriscono la migliore convivenza familiare e sociale. Hanno la capacità di valutare e selezionare le metodologie, le tecniche e gli strumenti più appropriati per raggiungere i risultati educativi programmatici che riguardano lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze sociali del cane e l'acquisizione da parte del proprietario delle informazioni e conoscenze necessarie. L'E.C opera in specifici ambiti educativi e si rivolge ad altri colleghi qualificati (Es.C.A.C) o ad altri professionisti per gli ambiti che non riguardano strettamente le sue competenze. In particolare, per tutti quelli sanitari, si rivolge al Medico Veterinario – M.V.
 - b) Sezione Es.C.A.C - Esperti Cinofili in Area Comportamentale A.P.N.E.C. costituita da E.C - Educatori Cinofili figure professionali di 2° livello con esperienza pluriennale, adeguata preparazione e documentabile operatività nel settore. che Si occupano di fornire a privati, gruppi, enti pubblici, consulenze in merito alle tematiche legate al comportamento del cane nei diversi contesti di vita, nonché della elaborazione di percorsi di modificazione del comportamento dei cani che, per cause non riconducibili a patologie organiche in atto, presentano gravi disagi comportamentali influenti sulla qualità della vita loro e del contesto umano in cui sono inseriti. Hanno perciò specifiche competenze per valutare, prevenire o modificare comportamenti inappropriati e/o problematiche comportamentali del cane. Nel momento in cui sospettano una patologia comportamentale devono riferirsi al Medico Veterinario Esperto in Comportamento – MVEC.
 - c) Sezione C.S - Operatori Cinofili del Soccorso. E' costituita da operatori qualificati da enti pubblici e privati riconosciuti, che svolgono attività nell'ambito del soccorso alle persone disperse o in difficoltà nei diversi ambienti. E' organizzata in un Dipartimento specifico al cui interno viene nominato un Delegato al coordinamento che partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Direzione Nazionale. L'ammissione a questa Sezione è stabilita da un apposito Regolamento a cura della Direzione Nazionale.
2. Identificare i criteri atti ad organizzare la formazione dei nuovi professionisti nei diversi ambiti di attività, promuovere la gestione della formazione stessa attraverso C.d.F.R. - Centri di Formazione riconosciuti A.P.N.E.C , determinare e gestire l'accesso alla professione attraverso esami di abilitazione alla stessa.
3. Accrescere e sviluppare l'immagine e le funzioni professionali degli iscritti.
4. Promuovere l'arricchimento culturale e professionale dei propri associati attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento inseriti in un organico contesto di formazione permanente.
5. Tutelare gli interessi professionali degli iscritti rappresentandoli nei rapporti con le Istituzioni.
6. Ricercare opportunità per agevolare gli iscritti nella soluzione dei problemi propri della categoria.
7. Favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra realtà operanti nel medesimo territorio.

Art. 3

Adesione ad altri organismi

L'Associazione è apartitica e può aderire a Federazioni e Confederazioni sindacali di liberi professionisti, anche a livello comunitario ed internazionale, che perseguano gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da partiti o movimenti politici.

Art. 4

Centro Studi Nazionale

L'Associazione attua la formazione e l'aggiornamento culturale attraverso il Centro Studi Nazionale, organismo consultivo degli organi statutari organizzato secondo quanto stabilito dalla Direzione Nazionale attraverso apposito Regolamento.

Art. 5

Gemellaggio A.P.N.E.C – A.P.N.O.C.S

- a) Definisce un accordo di collaborazione stabile e sinergica tra le due associazioni di categoria regolamentate dalla Lg. 4/2013, con il reciproco riconoscimento nel rispetto delle realtà, delle finalità statutarie, dei regolamenti, dell'etica, delle autonomie gestionali e con l'intento di unire le risorse, perseguire obiettivi comuni e complementari alle rispettive professionalità, identificate negli statuti. Il rafforzamento nel tempo dei legami di collaborazione sul territorio nazionale, si avvarrà anche della partecipazione reciproca dei dirigenti e degli associati a gruppi di studio, commissioni inerenti il benessere psicofisico del cane e della relazione con l'uomo.
- b) Un componente di entrambe le direzioni nazionali o regionali, tramite anche un suo delegato, potrà partecipare a livello consultivo senza diritto di voto, alle riunioni istituzionali su tutto il territorio nazionale.
- c) Entrambe le organizzazioni riconoscono i crediti degli eventi validi per la formazione continua sulla base dei criteri stabiliti dal "Regolamento per la Formazione" dei rispettivi organismi e le eventuali agevolazioni economiche collegate.
- d) I rispettivi associati potranno accedere ai registri tramite istanza, rispettando i reciproci criteri di ammissione. Eventuali irregolarità o mancanze nell'applicazione del comma a), b), c), d), del presente articolo, daranno diritto alle due organizzazioni di richiedere adeguate verifiche, che potranno dar luogo a provvedimenti, sino alla sospensione e annullamento del gemellaggio.

TITOLO II

REGISTRI REGIONALI DEGLI EDUCATORI CINOFILI A.P.N.E.C. E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

Art. 6

Registro degli Educatori Cinofili A.P.N.E.C.

È costituito in ogni regione il Registro degli Educatori Cinofili A.P.N.E.C. Un Educatore Cinofilo iscritto in un Registro regionale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più Registri regionali. Gli iscritti ai Registri regionali A.P.N.E.C. formano il Registro Nazionale A.P.N.E.C.

Art. 7

Condizioni per l'iscrizione ai Registri A.P.N.E.C.

Possono essere iscritti ai Registri degli Educatori Cinofili A.P.N.E.C., tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio di scuola media superiore e/o siano in possesso di certificazione accreditata ACCREDIA in base a documenti europei CEN o Norme Tecniche UNI inerenti alla professione di Educatore Cinofilo, almeno un corso professionalizzante avente uno standard minimo stabilito da apposito regolamento, e sostenuto l'esame di abilitazione presso un'apposita Commissione d'esame secondo quanto stabilito da apposito regolamento o abbiano ottenuto nullatenente per relativa equiparazione dalla Direzione Nazionale A.P.N.E.C. L'iscrizione nel Registro si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta semplice, rivolta alla Direzione Nazionale, corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di abilitazione di cui al cpv.
- b) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino extracomunitario in regola con la normativa vigente in tema di immigrazione;
- c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;
- d) certificato del casellario giudiziario;
- e) certificato di godimento dei diritti civili;
- f) certificato di residenza;
- g) ricevuta attestante il contributo di iscrizione.

Possono essere iscritti nei Registri degli Educatori Cinofili e degli EsCAC, su proposta della Direzione e del Consiglio Nazionale, professionisti che abbiano dato lustro alla cinofilia nazionale e internazionale e abbiano acquisito meriti in ambito cinofilo, senza necessità di sostenere l'esame di abilitazione. Gli stessi saranno tenuti comunque a presentare la documentazione di cui ai punti precedenti.

I citati documenti possono essere sostituiti da autocertificazioni secondo le vigenti norme di legge.

L'Educatore Cinofilo è iscritto all'Associazione nella sezione prescelta. Può, avendone i requisiti e sostenuti i relativi esami di abilitazione, essere iscritto a più sezioni.

È fatto espresso divieto, agli iscritti all'APNEC, di iscriversi in altre Associazioni di Categoria aventi gli stessi scopi ed obiettivi.

Art. 8

Cancellazione dai Registri A.P.N.E.C.

La Direzione Nazionale dispone la cancellazione dai Registri dell'iscritto nei casi di dimissioni, di provvedimento di radiazione pronunciata dal Collegio Nazionale di Probiviri, secondo quanto disposto dal successivo art. 33, per decadenza in seguito al mancato pagamento della quota associativa.

Art. 9

Validità dell'iscrizione, dimissioni.

L'iscrizione all'Associazione vale per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo dimissioni presentate a mezzo raccomandata alla Direzione Nazionale almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare. I diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dall'inizio dell'anno solare in corso alla data di ammissione e spettano all'Associato in regola con il pagamento della quota associativa.

Titolo III**ORGANI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 10

Composizione del Consiglio Regionale

Il Registro Regionale degli Educatori Cinofili è tenuto da un Consiglio composto da tre a sette membri effettivi, secondo le decisioni dell'Assemblea Regionale degli iscritti che lo elegge. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili secondo quanto disposto dal successivo art. 44.

Art. 11

Cariche del Consiglio Regionale

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente e il Segretario. Può eleggere altresì uno o più Vice Presidenti.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Regionale

Il Presidente ha la rappresentanza, il coordinamento e l'animazione del Consiglio; adotta, in casi di urgenza i provvedimenti salvo ratifica del Consiglio e rilascia a richiesta i certificati e le attestazioni. È membro di diritto del Consiglio Nazionale.

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale:

- a) cura la tenuta del Registro degli Educatori Cinofili della Regione; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nel Registro, su disposizione della Direzione Nazionale, di cui al successivo art. 23
- b) vigila per la tutela del titolo professionale di Educatore Cinofilo;
- c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti al Registro in dipendenza dell'esercizio della professione;
- d) propone alla Direzione Nazionale i provvedimenti disciplinari;
- e) designa i rappresentanti degli Educatori Cinofili della Regione presso commissioni e organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio regionale;
- f) delibera la convocazione dell'Assemblea Regionale;
- g) propone al Consiglio Nazionale le misure del contributo per l'iscrizione al Registro e di quello da corrisponderci annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
- h) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 14

Elezione del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è eletto dagli iscritti al Registro, esclusi i sospesi, con voto segreto e personale. Sono eletti i candidati che, tra gli iscritti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio Regionale gli Associati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 15

Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di Consigliere

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I consiglieri eletti che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica (salvo comprovati gravi impedimenti).

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi. La convocazione del consiglio regionale avverrà minimo 8 giorni prima mediante comunicazione ai membri del Consiglio Regionale a mezzo posta ordinaria o elettronica con risposta telematica di avvenuto ricevimento. Al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al Consiglio regionale, lo stesso potrà essere tenuto anche con modalità telematica attraverso idonee piattaforme e secondo apposito regolamento che dovrà essere approvato secondo le modalità previste.

Art. 16

Scioglimento o mancata costituzione del Consiglio regionale

Il Consiglio Regionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario Straordinario che provvede, entro sessanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono deliberati dalla Direzione Nazionale.

Art. 17

Assemblea degli iscritti

L'assemblea degli iscritti nel Registro della Regione elegge il Consiglio Regionale e contribuisce ad individuare le problematiche e le tematiche alle quali orientare l'attività regionale individuando gli strumenti più idonei allo scopo.

Evidenzia le esigenze della categoria nelle diverse realtà locali e quant'altro sia utile alla attività associativa.

L'assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno. La convocazione dell'Assemblea Regionale avverrà minimo 15 giorni prima mediante comunicazione ai membri del Consiglio Regionale a mezzo posta ordinaria o elettronica con risposta telematica di avvenuto ricevimento. L'Assemblea degli iscritti nel Registro della Regione è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea degli iscritti nel Registro Regionale è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto all'Assemblea Regionale, ordinaria e straordinaria, e ai processi decisionali dell'Assemblea, la stessa potrà essere tenuta anche con modalità telematica attraverso idonee piattaforme e secondo apposito regolamento che dovrà essere approvato secondo le modalità previste.

TITOLO IV

ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
- La Direzione Nazionale
- Il Collegio Nazionale dei Proviviri
- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Art. 19

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti gli associati regolarmente iscritti all'Associazione; definisce gli indirizzi associativi e ne valuta il perseguimento; evidenzia le problematiche professionali più avvertite di cui occuparsi; propone tematiche utili per la programmazione dei percorsi di formazione permanente; delibera modifiche statutarie; elegge, con voto espresso da ogni associato in forma segreta, la Direzione Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Proviviri.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale avverrà minimo 15 giorni prima mediante comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria o elettronica con risposta telematica di avvenuto ricevimento. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto all'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, e ai processi decisionali dell'Assemblea, la stessa potrà essere tenuta anche con modalità telematica attraverso idonee piattaforme e secondo apposito regolamento che dovrà essere approvato secondo le modalità previste.

Art. 20

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei Consigli Regionali dell'APNEC.

Il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte all'anno ed è convocato dal Presidente del Consiglio Nazionale, di cui al successivo art. 21 o dal Presidente della Direzione Nazionale, di cui al successivo art. 24. Le

deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei componenti del consiglio intervenuti. Al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al Consiglio Nazionale e ai suoi processi decisionali, lo stesso potrà essere tenuto anche con modalità telematica attraverso idonee piattaforme e secondo apposito regolamento che dovrà essere approvato secondo le modalità previste.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono partecipare, con diritto di parola, ma non di voto:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) i componenti del Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- d) il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed essere inviato:

- a) con lettera raccomandata (almeno 15 giorni prima della data della riunione)
- b) tramite posta elettronica con risposta telematica per avvenuto ricevimento.

In caso di comprovata urgenza o necessità, il termine indicato può essere ridotto a giorni sette.

In via straordinaria la convocazione può avvenire:

- a richiesta motivata da almeno 1/3 dei membri effettivi;
- a richiesta del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti per motivi inerenti le sue funzioni;
- a richiesta del Collegio Nazionale dei Probiviri.

I consiglieri eletti che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dal diritto di voto (salvo comprovati gravi impedimenti). Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi. Le delibere devono essere raccolte nell'apposito regolamento dal Segretario.

Art. 21

Cariche del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno un Presidente del Consiglio Nazionale e un Segretario del Consiglio Nazionale. Il Presidente del Consiglio Nazionale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Nazionale.

Art. 22

Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale:

- approva il bilancio consuntivo presentato dal Tesoriere e ne dispone la pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione;
- può provvedere a sottoporre al Collegio dei Probiviri, problemi disciplinari pervenuti dai Consigli Regionali, dai singoli associati o da privati;
- fornisce alla Direzione Nazionale indicazioni relative ai criteri per l'assegnazione dei contributi ai Consigli Regionali, nonché per la definizione della quota relativa alle spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale;
- individua e promuove, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, iniziative e partecipazioni ad iniziative volte alla diffusione dell'Associazione in ambiente cinofilo e sul territorio;
- elabora proposte tematiche anche provenienti dalle Regioni, relative alle esigenze formative da presentare alla Direzione per l'orientamento dell'attività associativa;
- collabora, con spirito costruttivo, con la Direzione Nazionale nella gestione dell'Associazione.

Art. 23

Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è composta da undici membri eletti dall'Assemblea Nazionale con voto espresso da ogni associato in forma individuale e segreta. L'elezione avviene tramite votazione di liste contenenti ciascuna undici nominativi. Risulteranno eletti gli associati appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

La Direzione dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili secondo quanto disposto dal successivo art. 44. Qualora, per dimissioni o altri motivi, vengano a mancare uno o più componenti, questi saranno sostituiti con altri nominati dal Consiglio Nazionale, alla prima convocazione ordinaria utile, scelti all'interno del Consiglio stesso.

La Direzione è convocata dal Presidente e si riunisce ogni qual volta sia necessario.

Il Presidente deve preventivamente accertare la disponibilità del maggior numero dei componenti, possibilmente in chiusura della riunione precedente. In via straordinaria la convocazione può avvenire a richiesta motivata da almeno 1/3 dei membri effettivi.

Le deliberazioni della Direzione Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

La convocazione avviene tramite e-mail con comunicazione di ricevimento di norma almeno 15 giorni prima della data stabilita. In casi di particolare urgenza tale preavviso può essere ridotto a giorni sette. La convocazione dovrà contenere data, ora e luogo dell'incontro nonché i temi all'ordine del giorno.

I componenti la Direzione che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni della stessa decadono dalla carica (salvo comprovati gravi impedimenti). Al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto alla Direzione Nazionale e ai suoi processi decisionali, la stessa potrà essere tenuta anche con modalità telematica attraverso idonee piattaforme e secondo apposito regolamento che dovrà essere approvato secondo le modalità previste.

Art. 24
Cariche della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale nomina al proprio interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti (uno dei quali vicario), il Segretario ed il Tesoriere, che costituiscono il Consiglio di Presidenza.

Art. 25
Attribuzioni della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo gestionale dell'Associazione. È momento di sintesi di quanto proviene dai diversi momenti istituzionali. Agisce promuovendo, organizzando, coordinando e deliberando tutto quanto è necessario al perseguimento dei fini statutari nell'interesse della professionalità dell'Educatore Cinofilo. Assume tutte le decisioni necessarie alle problematiche interne all'Associazione ed ai suoi rapporti con Enti e Istituzioni del territorio e ne rappresenta il pensiero e gli interessi.

La Direzione Nazionale rende pubblici i verbali delle sue riunioni attraverso il sito istituzionale con omissis relativi alla privacy delle persone. Elabora, aggiorna e delibera il Regolamento per l'organizzazione associativa. Cura e sollecita i rapporti tra i diversi organi dell'associazione.

Nei casi previsti dal Regolamento:

- può provvedere a sottoporre al Collegio dei Proviviri, problemi disciplinari pervenuti dai Consigli Regionali, dai singoli associati o da privati;
- cura l'adozione degli eventuali provvedimenti;
- procede alla nomina di Commissari Straordinari per la gestione temporanea delle Regioni;
- cura la predisposizione del Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 26
Attribuzioni all'interno della Direzione Nazionale

Il Presidente, in quanto eletto dalla Direzione Nazionale, è il rappresentante legale dell'Associazione ed agisce esclusivamente nell'interesse comune. Può convocare i diversi organi istituzionali stabilendo gli ordini del giorno; coordina e presiede i lavori della Direzione Nazionale, ne stabilisce l'ordine del giorno sentiti i suoi componenti, ne firma gli atti e cura l'attuazione delle deliberazioni adottate. In caso di comprovata urgenza può adottare provvedimenti che dovranno comunque essere ratificati dalla Direzione alla prima convocazione utile. All'esterno rappresenta istituzionalmente l'Associazione nel pensiero e negli interessi, agendo esclusivamente nell'interesse comune associativo. Il Vice Presidente Vicario coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e in caso di sua assenza temporanea ne ricopre il ruolo. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, ne assume la carica sino al termine del mandato. Ulteriori figure di Vice Presidente collaborano alla gestione associativa rappresentando il Presidente stesso su suo esplicito mandato.

Il Segretario è garante della legalità degli atti adottati dalla Direzione e in tale veste può avvalersi di consulenze esterne. Redige i verbali della Direzione, dell'Assemblea Nazionale e cura il registro delle deliberazioni che costituiscono il Regolamento dell'Associazione. Il Segretario cura il Registro degli iscritti e l'elenco degli associati morosi da sottoporre alla Direzione Nazionale per l'emissione della diffida o dell'espulsione entro i termini stabiliti dal successivo art. 33.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Cura un conto preventivo da sottoporre alla Direzione Nazionale in base alle indicazioni della stessa; redige il consuntivo; cura la contabilità e provvede ai pagamenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di collaborazioni esterne.

Art. 27
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

È istituito il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale con voto espresso in forma segreta, che nominano al loro interno un Presidente.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale per motivi inerenti le sue funzioni senza diritto di voto. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili secondo quanto disposto dal successivo art. 44. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione dei fondi e accertano la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio Nazionale. Le spese di funzionamento del Collegio sono a carico dell'Associazione Nazionale. Le funzioni del presente Collegio possono essere svolte anche attraverso supporti telematici.

Art. 28
Collegio Nazionale dei Proviviri

Il Collegio Nazionale dei Proviviri si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti. La carica di Proboviro nazionale è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale e membro della Direzione Nazionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed esplica le sue funzioni secondo le norme dettate al successivo Titolo V.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili secondo quanto disposto dal successivo art. 44. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri può partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale per motivi inerenti le sue funzioni senza diritto di voto.

Le spese di funzionamento del Collegio sono a carico dell'Associazione Nazionale. Le funzioni di presente Collegio possono essere svolte, qualora lo si ritenga idoneo, anche attraverso supporti telematici.

Titolo V SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 29

Responsabilità disciplinare degli Educatori Cinofili A.P.N.E.C. - Azioni disciplinari

L'Educatore Cinofilo A.P.N.E.C. che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, di violazioni al codice deontologico di cui all'allegato "A", parte integrante del presente Statuto, o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri su denuncia motivata della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale, di associati o di privati.

Art. 30

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che il Collegio Nazionale di Probiviri può attuare, sono:

- a) il richiamo;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'Associazione per un tempo non superiore ai due anni;
- d) la radiazione.

Art. 31

Richiamo e Censura

Il Richiamo consiste nell'avvertimento scritto o verbale, anche telefonico o via e-mail, ed è applicato nei casi di abusi o mancanze di lieve entità. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

Art. 32

Casi di sospensione

La sospensione si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale ed è dichiarata dal Collegio Nazionale dei Probiviri, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta. La sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il professionista può tuttavia chiedere al Collegio la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti. L'Educatore Cinofilo A.P.N.E.C. cui sia stata applicata la censura, è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Art. 33

Decadenza per morosità

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Superato tale termine l'iscritto verrà richiamato e, qualora non provveda entro i successivi trenta giorni, verrà considerato decaduto dalla qualità di associato.

Art. 34

Casi di radiazione

La radiazione è pronunciata contro l'Educatore Cinofilo A.P.N.E.C. che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

La radiazione è dichiarata dal Collegio, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Art. 35

Istruttoria del procedimento disciplinare

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni quindici, per essere sentito nelle sue discolpe, tranne che nel caso del semplice richiamo, per il quale non è necessario l'intero iter delle contestazioni disciplinari. L'incolpato può farsi assistere da un difensore.

Art. 36

Svolgimento del procedimento disciplinare

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri nomina, tra i membri del Collegio, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone i fatti per cui si procede.

Il Collegio, udito l'interessato ed esaminati eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei propri componenti. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Collegio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Art. 37

Ricusazione e astensione

I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio Nazionale che, se non autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento. Se non è disponibile il numero di componenti del Collegio prescritto per deliberare, viene chiesto all'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'Associazione, di nominare un numero di sostituti fra i suoi iscritti pari al numero dei componenti mancanti.

Art. 38

Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al Consiglio Regionale presso il quale lo stesso è iscritto.

Art. 39

Riammissione dei radiati

L'Educatore Cinofilo radiato può essere riammesso purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e risulti che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. Si applicano le disposizioni dell'art. 6.

Art. 40

Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

**Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 41

Regolamento per l'organizzazione associativa

È istituito il "Regolamento per l'organizzazione associativa". Il Regolamento è deliberato e aggiornato dalla Direzione Nazionale, sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale e raccoglie in un unico testo le norme indispensabili al funzionamento dell'Associazione. Le deliberazioni a carattere regolamentare adottate dalla Direzione faranno parte di tale documento che sarà reso pubblico tramite il sito dell'Associazione.

Art. 42

Codice deontologico

Al presente Statuto è allegato, quale parte integrante, il Codice Deontologico che gli iscritti sono tenuti ad osservare. Il Codice Deontologico deve essere affisso in modo visibile nei luoghi presso i quali gli Associati svolgono l'attività e pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Associazione.

Art. 43

Assicurazioni

Gli Associati sono tenuti a munirsi di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati, direttamente o indirettamente, nell'esercizio della propria attività.

Art. 44

Reiterazione delle cariche sociali e divieto di cumulo.

Le cariche sociali, regionali e nazionali, non possono essere ricoperte per più di quattro mandati consecutivi. Non sono cumulabili le cariche all'interno degli organismi regionali e di quelli nazionali, escluso il Consiglio Nazionale che è composto dai Presidenti dei Consigli Regionali dell'APNEC.

Art. 45

Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli associati compete solo l'eventuale rimborso documentato delle spese sostenute per conto dell'Associazione e autorizzate dalla Direzione Nazionale secondo apposito regolamento.

Il presente Statuto è aggiornato alla data del 12.10.2024 (Assemblea Nazionale)